

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE DEL MEDITERRANEO

Articolo 1

1. La Federazione delle comunità ebraiche del Mediterraneo costituisce un ente rappresentativo degli Ebrei nel Bacino del Mediterraneo e tutela indistintamente tutti gli ebrei residenti o dimoranti nel predetto Bacino, stringendo al tal fine alleanze, rapporti, ed adesioni con altre organizzazioni internazionali e nazionali con analoghi scopi. Essa ha anche il compito esclusivo di stipulare intese con gli stati nazionali e di avere rapporti diretti con lo Stato d'Israele. Essa ha sede a Siracusa.

2. La Federazione ha come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione della cultura ebraica in tutti i suoi aspetti e segnatamente il recupero della religiosità e spiritualità ebraica.

3. La Federazione attua o promuove iniziative concrete finalizzate ai suindicati scopi, ivi comprese le attività di sostegno economico alle singole comunità ebraiche od a singoli ebrei.

4. Ogni Comunità Ebraica Locale, territorialmente circoscritta in accordo con la Federazione, aderisce spontaneamente tramite i suoi organi istituzionali e previa ratifica da parte di quest'ultima.

5. Le lingue ufficiali della Federazione sono l'italiano il ladino e l'inglese da utilizzare sia disgiuntamente che congiuntamente.

Articolo 2

1. Sono ritenuti ebrei e, quindi, iscritti alla Comunità Ebraica, le persone che in base alla legge ed alla tradizione ebraica sono considerati tali e per potersi iscrivere devono risiedere o dimorare nel Bacino del Mediterraneo. Il minore è rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale.

2. In caso di rigetto della iscrizione l'interessato può impugnarlo avanti gli organi giurisdizionali dello stato di appartenenza.

Articolo 3

1. Sono organi della Federazione l'assemblea generale, la giunta, il presidente, il rabbino capo, il collegio dei probiviri, i revisori dei conti. Le convocazioni degli organi collegiali possono essere effettuate sia per iscritto che in via telematica, anche tramite e-mail, purchè vi sia prova certa della spedizione e della eventuale ricezione.

Articolo 4

1. L'Assemblea Generale degli iscritti deve essere convocata almeno 50 giorni prima dal presidente della Federazione per fornire alla stessa gli indirizzi generali della vita della stessa ed approvare annualmente sia il bilancio consuntivo che quello preventivo nonché facoltativamente un Regolamento

Interno. Essa delibera sulle delimitazioni territoriali delle singole Comunità Locali, previo parere obbligatorio della Giunta.

Articolo 5

1.L'Assemblea elegge tra i propri membri la Giunta a cui spetta l'amministrazione della Federazione e può essere revocata in qualunque momento.

2.La Giunta è composta di un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di undici. Le singole comunità sono rappresentate in base al numero di iscritti col criterio proporzionale. In ogni caso ogni Comunità locale deve essere rappresentata nella Giunta da almeno un rappresentante.

3.La giunta elegge nel proprio seno uno o due vice presidenti. Il Presidente convoca la Giunta e si occupa di nominare i responsabili dei vari settori di attività. Essa si riunisce ogni 15 giorni ed è convocata dal Presidente qualora lui lo ritenga opportuno oppure su richiesta del rabbino capo. Le sedute di essa sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 6

1.La Giunta attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e le deliberazioni della stessa.

2.Essa sovrintende a tutta le attività della Federazione ad eccezione di quelle religiose e spirituali, in particolare di quelle amministrative ed economiche.

3.Essa elegge nel suo seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Tesoriere è il responsabile della contabilità della Federazione, invece il Segretario della documentazione e della corrispondenza tenute dalla Federazione, in particolare redige l'inventario dei beni della Federazione.

Articolo 7

1.Il presidente rappresenta l'intera Federazione e ne è il legale rappresentante. Esso ad ogni effetto rappresenta la federazione ed è eletto dalla Giunta a maggioranza semplice con la presenza di oltre la metà dei componenti.

Articolo 8

1. Il Presidente convoca la Giunta e sottoscrive tutti gli atti afferenti la vita amministrativa ed economica della Federazione.

Articolo 9

1.L'Assemblea Generale nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre persone iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, determinando la durata dell'incarico ed il compenso, che è a carico della comunità. Esso esprime pareri obbligatori sui progetti di bilancio sia preventivo che consuntivo.

2.Essi non possono ricoprire cariche all'interno della Federazione.

3.L'Assemblea Generale nomina, altresì, il Collegio dei Probiviri composto da tre persone non ebrae laureate in

giurisprudenza , scienze giuridiche e scienze politiche, determinando la durata dell'incarico ed il compenso, ed al suo interno elegge il Presidente a maggioranza semplice con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice in materia disciplinare e segnatamente di ricorsi elettorali e nei confronti delle deliberazioni sia di Giunta che di Assemblea afferenti il bilancio, controversie tra iscritti e/o la Federazione, e/o Comunità Locale e Federazione, richieste di espulsioni etc.

4. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Articolo 10

1. Il rabbino capo esercita le funzioni di magistero, di giurisdizione e di direzione del culto che gli competono secondo la legge e la tradizione ebraiche ed è eletto dall'assemblea rabbinica.

2. Ogni Comunità locale deve avere un rabbino e qualora ne fosse privo sarà il rabbino della comunità più vicina a svolgerne le funzioni.

Articolo 11

1. Il rabbino capo è eletto dall'Assemblea Rabbinica a maggioranza semplice con la presenza di oltre la metà dei rabbini. Esso dura in carica cinque anni.

Articolo 12

1. L'Assemblea Rabbinica è composta dai rabbini delle comunità locali. Essa è convocata in via ordinaria dal rabbino più anziano di età per eleggere il rabbino capo. Essa ha il compito di discutere e deliberare nelle materie riguardanti la religione ed ha l'esclusiva competenza di istituire scuole ed istituti rabbinici.

2. La Scuola Rabbinica è presieduta dal Rabbino Capo ed in caso di più scuole da rabbini da esso delegati.

3. Le scuole rabbiniche rilasciano diplomi ed attestati la cui validità è riconosciuta dall'intera Federazione.

Articolo 13

1. La Federazione risponde soltanto delle obbligazioni assunte con il suo patrimonio e le Comunità Locali hanno autonomia patrimoniale totale. Le Comunità Locali rispondono delle obbligazioni da loro assunte e coloro che agiscono in nome e per conto sia della Federazione che della Comunità Locale rispondono della loro amministrazione secondo i principi del contratto di mandato.

2. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, che devono essere registrati in appositi inventari.

Articolo 14

1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il Progetto di Bilancio Preventivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno ed immediatamente trasmesso

all'Assemblea che lo deve approvare entro il 15 febbraio di ogni anno. Invece il Progetto di Bilancio Consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere redatto entro il 15 gennaio ed approvato entro il 15 febbraio. Tutti gli iscritti alla Federazione hanno diritto a visionare gli atti riguardanti i bilanci.

2. I bilanci approvati devono essere comunicati agli iscritti entro trenta giorni in qualunque forma.

Articolo 15

1. Le entrate ed il fondo sociale della Federazione sono destinati al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituiti da:

- a) Proventi delle quote associative;
- b) Contributi provenienti da terzi;
- c) corrispettivi di servizi;
- d) sottoscrizioni, donazioni e lasciti da parte di stati, enti pubblici, privati, associazioni ed iscritti;
- e) convenzioni ed accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi istituzionali.

2. Le spese iscritte nel bilancio preventivo devono essere suddivise in spese di gesti.

Articolo 16

1. Ogni iscritto è tenuto a versare alla Federazione un contributo proporzionale alla sua capacità contributiva. In caso di comprovata difficoltà e fino a quando essa perdura l'iscritto è esente dal predetto obbligo.

2. L'Assemblea delibera sull'importo del contributo, sentito il parere obbligatorio della Giunta.

3. L'iscritto che risulta moroso da più di tre anni può essere sospeso dalla iscrizione e se la morosità perdura per oltre tre mesi può essere espulso.

Articolo 17

1. La Comunità Ebraica Locale è l'ente rappresentativo territoriale degli ebrei nell'ambito della sua circoscrizione. Essa ha gli stessi scopi sociali della Federazione circoscritti nel suo ambito territoriale ed ha i seguenti organi: l'Assemblea degli Iscritti, la Giunta composta da tre persone e che elegge nel suo seno il presidente, il Presidente, il Revisore dei Conti, il Proboviro ed il Rabbino della Comunità.

2. La sede della Comunità Locale è scelta dall'Assemblea degli iscritti.

3. Gli organi della Comunità svolgono le loro funzioni osservando le norme relative agli omologhi organi della Federazione in quanto compatibili.

FIRMATO: FRANCESCA ROMANA SCIARONNA, ROQUE PUGLIESE ,
GIANCESARE CACCIOLA, GIOVANNI GIUDICE , BEATRICE MACCA,
STEFANO DI MAURO , MICHELE LA ROCCA , CHILARDI VITO, DIONNE
ALICIA DI MAURO , GIOVANNI GIUDICE , CLAUDIO SAMUELE
SCHILLACI, PALAZZOLO SERGIO

NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)

l
l
e
e
o
e
i
e
l
o
i
i
la
,
A,
NE
LE



